



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

REGOLAMENTO DELLE FREQUENZE VOLONTARIE E DEI
TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
BASILICATA (A.R.P.A.B.)

Capo I

ACCESSO ALLA FREQUENZA VOLONTARIA

Art. 1

Tipologia di frequenza

E' consentita la frequenza volontaria presso i servizi dell'A.R.P.A.B. per i fini di:

- formazione e aggiornamento;
- approfondimento e acquisizioni di particolari conoscenze professionali a:

1.1) dipendenti di altre Agenzie o Istituzioni Pubbliche o Private per l'acquisizione di tecniche particolari o aggiornamento professionale;

1.2) laureati, diplomati o qualificati in discipline che possono trovare ulteriore qualificazione con la frequenza presso i vari servizi dell'A.R.P.A.B..

Art. 2

Modalità di richiesta

Per la frequenza volontaria di cui al precedente art. 1 punto 1.1), la richiesta formale deve pervenire dal responsabile della struttura lavorativa di appartenenza, che garantisce la necessaria copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Per la frequenza volontaria di cui al precedente art. 1 punto 1.2), i laureati, diplomati o qualificati sono ammessi alla frequenza volontaria per il completamento della propria formazione nell'ambito di una disciplina o di specifica attività, con le seguenti modalità:

- la domanda è inoltrata dal richiedente alla Direzione A.R.P.A.B., con l'indicazione della struttura che si intende frequentare;
- la Direzione, valutata la possibilità di un utile inserimento in relazione alle attività, alle risorse ed agli obiettivi propri della struttura, richiede al Dirigente/Responsabile della struttura ospitante di esprimere il proprio parere e, in caso di nulla osta, indica il tutor che affiancherà il frequentante. Ove la struttura da frequentare sia dipartimentale, il Tutor è designato dal Direttore di Dipartimento;
- la domanda, unitamente al parere e all'indicazione del tutor disponibile a seguire l'interessato/a, è inoltrata dalla Direzione all'Ufficio "Informazione, Comunicazione ed Educazione Ambientale" (I.C.E.A.).

Art. 3

Presentazione della domanda

Nella domanda, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (All. 2), vanno dichiarati:

- data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici e Codice Fiscale;
- titolo di studio posseduto e iscrizione all'Albo o Ordine Professionale, ove tale iscrizione sia richiesta per l'esercizio dell'attività professionale. Per i cittadini stranieri non iscritti all'ordine professionale è sufficiente il certificato di abilitazione professionale;
- dichiarazione di esonero dell'amministrazione da ogni responsabilità derivanti dalla frequenza della struttura;
- dichiarazione di accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento nonché le norme concernenti l'organizzazione del settore interessato presso il quale è richiesta la frequenza.

Art. 3 bis

Sanzioni

L'eventuale non veridicità del contenuto della domanda di cui al precedente art. 3 o la violazione, da parte del soggetto ammesso, di anche uno solo degli obblighi ex art. 7 del presente regolamento, inficiano il rapporto fiduciario e determinano la revoca del beneficio ottenuto.

Art. 4

Autorizzazione alla frequenza

La frequenza è autorizzata con provvedimento del Direttore ed è subordinata, oltre che ai pareri di cui al precedente art. 2, alla presentazione di:

1. polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi;

I massimali delle surrichiamate polizze non potranno essere inferiori ai seguenti:

- responsabilità civile € 500.000,00 (per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose);
- infortuni € 80.000,00 (sia per invalidità permanente che per morte);

2. autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 attestante di non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti in atto ovvero dichiarazione di eventuali condanne penali riportate.

Art. 5

Periodo e articolazione

La durata della frequenza dovrà essere limitata a sei mesi ed è rinnovabile, a domanda, per ulteriori mesi sei, previo parere del Dirigente/Responsabile della struttura frequentata.

La durata della frequenza non può superare, complessivamente, i 24 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano portatori di handicap, ai sensi del comma 1 art. 4 della L. 8.11.1981, n. 381.

La frequenza non può essere contemporaneamente svolta in più servizi; in caso di rinuncia alla frequenza l'interessato è tenuto a dare comunicazione al Dirigente/Responsabile della struttura frequentata.

L'articolazione dell'orario e i giorni della frequenza sono stabiliti dal Dirigente/Responsabile dell'U.O. sulla base delle esigenze interne.

L'orario di frequenza giornaliera deve essere rilevato attraverso apposito registro di presenza firmato dal tutor e controfirmato dal Dirigente/Responsabile della struttura frequentata.

Art. 6

Diritti e obblighi

Il frequentatore è tenuto a:

- attenersi alle indicazioni dei Dirigenti/Responsabili della struttura frequentata;
- rispettare i regolamenti agenziali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua conoscenza;
- tenere un comportamento corretto e rispettoso verso il personale ed i beni dell'Agenzia.

Tutti i frequentatori, a qualsiasi titolo, non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale; in particolare, non possono sostituire personale dipendente né possono firmare alcun atto ufficiale dell'Agenzia.

Art. 7

Certificazioni finali

Al termine della frequenza volontaria l'Ufficio I.C.E.A., previa acquisizione di una attestazione

finale dell'attività svolta da parte del servizio competente, a richiesta dell'interessato rilascia apposita certificazione della frequenza volontaria effettuata.

Art. 8

Oneri economici

La frequenza autorizzata non costituisce rapporto di lavoro, neanche a titolo precario, e non comporta alcun onere economico a carico dell'A.R.P.A.B. anche per le visite ed esami ritenuti necessari alla frequenza, né dà diritto a rimborsi di spese o ad agevolazioni che comportino oneri finanziari per l'Agazia.

Capo II

AMMISSIONE AL TIROCINIO OBBLIGATORIO

E AL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Art. 9

Oggetto

Gli articoli seguenti del presente regolamento disciplinano lo svolgimento presso le strutture dell'A.R.P.A.B. dei tirocini obbligatori previsti dall'ordinamento didattico dell'Ente richiedente e del tirocinio di formazione e orientamento, di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142.

Ai tirocini possono essere ammessi studenti di istituti, Enti ed associazioni riconosciuti, scuole, università, scuole di specializzazione ecc., per i quali è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio ovvero di tirocinio facoltativo, per lo svolgimento del quale vengono stipulate apposite convenzioni tra gli Enti/istituti richiedenti e l'A.R.P.A.B., da svolgersi nell'ambito delle diverse strutture resesi disponibili.

Art. 10

Fattispecie di tirocinio obbligatorio

Le fattispecie di tirocinio obbligatorio previste sono:

- a) tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da effettuarsi durante il corso di studio;
- b) tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da effettuarsi al termine del corso di studio;

c) tirocinio finalizzato all'espletamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 11

Limiti di frequenza dei tirocini

Ai sensi dell'art. 1 comma 3, lettera c), del Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, i tirocinanti contemporaneamente presenti nell'A.R.P.A.B., non possono superare il dieci per cento del totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui le domande formalmente procedibili siano in numero superiore a quanto stabilito, sarà seguito l'ordine di arrivo delle domande e, in subordine, il criterio dell'età minore del richiedente. Nel calcolo del dieci per cento si farà riferimento anche ai tirocini in itinere.

Art. 12

Convenzioni

Tutti i tirocini indicati nel precedente art. 9 verranno attivati previa stipula di convenzione quadro tra l'Ente/Università/Scuola di Specializzazione post laurea e l'A.R.P.A.B.; tale convenzione indicherà il numero massimo di studenti per anno che possono essere ammessi al tirocinio presso l'Agenzia da quello specifico Ente/Università/Scuola di Specializzazione.

Per quanto attiene al tirocinio obbligatorio, il tirocinante dovrà essere seguito da un Tutor aziendale in possesso della qualifica professionale corrispondente a quella per cui si chiede lo svolgimento del tirocinio, e indicato dal Direttore o dal Direttore di Dipartimento (se la struttura da frequentare sia dipartimentale).

Ciascun Tutor non potrà seguire un numero maggiore di tre tirocinanti per volta.

Nell'ipotesi di autorizzazione a svolgere il periodo di tirocinio a favore di personale già dipendente dell'A.R.P.A.B., l'attività di tirocinio dovrà essere svolta esclusivamente fuori dall'orario di servizio previsto per l'espletamento dell'attività lavorativa ordinaria e dovranno essere allegate le polizze previste.

Art. 13

Il tirocinio formativo e di orientamento

Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale, o anche di mero orientamento al lavoro, ai sensi della Direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per detto tirocinio dovranno essere specificati, a cura del richiedente e mediante apposito progetto formativo e di orientamento, gli obiettivi e le modalità di effettuazione, il tutor incaricato dall'Università, dalla Scuola o Ente promotore ed il Dirigente/Responsabile dell'A.R.P.A.B. (tutor aziendale), la durata ed il periodo di svolgimento, la struttura presso la quale si svolgerà il tirocinio.

Art. 14

Qualificazione giuridica del tirocinio

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 142/1998, non costituisce rapporto di lavoro, nemmeno a titolo precario, e quindi non verrà corrisposta dall'Agenzia alcuna retribuzione.

L'A.R.P.A.B. in nessun caso potrà utilizzare i tirocinanti in sostituzione del proprio personale o per colmare le vacanze in organico.

Art. 15

Modalità di attivazione del tirocinio

L'aspirante tirocinante deve presentare al protocollo dell'A.R.P.A.B. la domanda di attivazione di tirocinio.

La domanda deve pervenire almeno trenta giorni prima della data di inizio del tirocinio.

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere tutti i dati personali (data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale), il titolo di studio conseguito, eventuale iscrizione al relativo albo e l'indicazione della struttura prescelta, nonché il recapito telefonico.

Nella domanda devono essere inseriti o allegati i seguenti dati ed informazioni:

1. copia in carta semplice del titolo di studio o autocertificazione;
2. un sintetico progetto da cui si evincano le finalità del tirocinio richiesto;
3. la durata;
4. il periodo in cui verrà svolto il tirocinio;
5. l'indicazione del Dipartimento/Ufficio/Unità Operativa presso la quale il richiedente ha chiesto ed ottenuto di espletare il tirocinio con espressa indicazione del nominativo del Tutor di riferimento;
6. dichiarazione sottoscritta dal richiedente con cui l'A.R.P.A.B. viene sollevata da qualsiasi responsabilità in cui può incorrere il tirocinante per danni da lui causati durante lo svolgimento del tirocinio.

La richiesta sarà indirizzata all'Ufficio I.C.E.A. che provvederà alla relativa istruttoria, secondo la procedura di cui al seguente articolo.

Art. 16

Istruttoria

L'Ufficio I.C.E.A., ricevuta la domanda di tirocinio, provvederà a:

- verificare la completezza dei dati riportati nella domanda;
- verificare se vi è disponibilità di concedere tirocini nel rispetto del limite del 10%;
- verificare se l'A.R.P.A.B. ha già approvato e stipulato una convenzione quadro con l'Ente/Università/Scuola di Specializzazione ed in caso di riscontro negativo, attivarsi in tal senso;
- verificare se sono state prodotte le polizze assicurative;
- comunicare al Responsabile di Struttura, al Tutor e al Tirocinante che il tirocinio è stato accolto;
- comunicare al richiedente la non ammissione al tirocinio richiesto con l'indicazione delle motivazioni.

Art. 17

Convenzioni e autorizzazioni al tirocinio

La stipula dell'atto di convenzione, sottoscritto dal Direttore, avviene a seguito di apposita deliberazione direttoriale proposta dall'Ufficio I.C.E.A..

Art. 18

Copertura assicurativa

In caso di accoglimento, prima dell'inizio del tirocinio, i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), secondo quanto fissato dall'art. 3 comma 3 del D.M. n. 142/1998, e presso idonea compagnia assicuratrice per la Responsabilità Civile verso terzi.

Il certificato dovrà essere specificamente riferito all'attività di tirocinio presso la struttura prescelta.

Art. 19

Responsabilità

In assenza della formale autorizzazione rilasciata dall'Agenzia, al tirocinante è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture dell'A.R.P.A.B. ed ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni saranno posti a carico del Dirigente/Responsabile di U.O. che abbiano consentito dette

attività, prima di aver regolarizzato le procedure (polizze assicurative ed autorizzazione formale a seguito di deliberazione direttoriale e comunicazione da parte dell'Ufficio I.C.E.A.).

Art. 20 Certificazioni finali

A conclusione del tirocinio, se richiesta, potrà essere rilasciata una certificazione relativa al tirocinio da parte del Dirigente/Responsabile della struttura in cui lo stesso è stato svolto.

L'A.R.P.A.B. si impegna a far svolgere i tirocini presso le proprie strutture senza che da ciò derivi alcun onere economico a proprio carico, né alcun rapporto di dipendenza, ad alcun titolo, e si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio, previa comunicazione all'interessato, nel caso di violazione da parte di quest'ultimo di anche uno solo degli obblighi di cui al successivo art. 23 del presente regolamento.

Art. 21 Durata

La durata massima dei tirocini obbligatori e dei tirocini formativi e di orientamento è quella stabilita dall'art. 7 del D.M. n. 142 del 25.03.1998, ed in particolare:

1. non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la secondaria;
2. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
3. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
4. non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
5. non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
6. non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo.

In deroga ai limiti sopra richiamati, sono fatte salve le norme speciali dettate per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Art. 22

Obblighi di comunicazione

Gli obblighi di comunicazione ai Centri per l'impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, previsti dalla legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, commi 1180/1185, sono a carico del soggetto proponente, relativamente ai tirocini promossi dai centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo.

Art. 23

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- apporre la firma di presenza nell'apposito registro;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e/o di orientamento;
- seguire le indicazioni del Tutor aziendale, in riferimento a qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all'Agenzia;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento riportante la scritta "TIROCINANTE" con nome e cognome;
- tenere un comportamento corretto e rispettoso verso il personale ed i beni dell'Agenzia.

Al termine del periodo formativo al tirocinante può essere richiesta una relazione sull'attività svolta da consegnare al Tutor quale Responsabile agenziale del tirocinio.

In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o interessi dell'Agenzia ovvero nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento, ed in particolare anche uno solo degli obblighi ex art. 23, l'Agenzia medesima, tramite il Tutor di riferimento, potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'avvenuta approvazione e pubblicazione della deliberazione direttoriale di adozione, dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente regolamento dovrà essere pubblicizzato mediante inserimento sul sito telematico istituzionale dell'A.R.P.A.B. ed essere trasmesso per conoscenza e presa visione ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti ed ai Responsabili di UU.OO..

Art. 25

Norma finale

L'Agenzia si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed integrazioni che riterrà opportune o necessarie, mediante apposita deliberazione direttoriale.

Al Signor Direttore Generale dell'A.R.P.A.B.

OGGETTO: Richiesta di frequenza volontaria presso strutture dell'A.R.P.A.B..

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ via _____ presenta istanza al
fine di essere ammesso/a a frequentare la struttura dell'A.R.P.A.B. Centrale/Dipartimento di
Potenza/Dipartimento di Matera (*depennare le voci che non interessano*) sita
in _____ alla Via _____ per il periodo dal _____ al

per i seguenti motivi:

A tal fine, dichiara:

- di essersi adeguato/a a quanto previsto da codesta Agenzia in materia di coperture assicurative;
- di esonerare l'Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della frequenza volontaria;
- che i dati anagrafici e quelli attinenti a stati e condizioni personali sono rispondenti al vero, ed è consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del testo unico approvato con D.P.R. n. 445/2000);
- di essere consapevole che la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio all'ammissione di cui trattasi.

_____;

_____;

_____.

Ringraziando, porge distinti saluti.

FIRMA
